

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3582}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISETTI, MAGNANI NOYA MARIA, ZAGARI, VINEIS

Presentata il 13 marzo 1975

Inapplicabilità della carcerazione preventiva nei reati d'aborto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti vicende giudiziarie, culminate con provvedimenti di carcerazione preventiva a carico di imputati di reati di aborto, hanno giustamente sollevato perplessità nell'opinione pubblica circa l'opportunità del ricorso da parte dell'autorità giudiziaria, inquirente e giudicante, a misure di preventiva privazione della libertà personale per imputati dei reati di cui agli articoli 546, 547 e 548 del codice penale.

Trattasi di norme penali largamente cadute in desuetudine non già per la inesistenza di violazioni, quanto per un tacito e tuttavia conclamato venir meno dell'interesse punitivo dello Stato rispetto ad un bene del quale, a prescindere da ogni valutazione morale, non pare che la tutela adeguata possa continuare ad essere rappresentata, nella odierna società civile e democratica, essenzialmente dalla sanzione penale.

Talché recenti episodi, non tanto di incriminazione, quanto e soprattutto di privazione preventiva della libertà personale con l'adozione di ordini o di mandati di cattura per le imputazioni di cui agli articoli sopramenzionati, sembrano (pur col rispetto all'autonomia e all'indipendenza della magistratura) essere più frutto di una collocazione di momento nei riguardi del problema che divide

le opinioni degli italiani, che non di una motivata ragione afferente alla natura del reato, all'intrinseca gravità dei fatti contestati (spesso reati d'opinione) o all'esigenza di assicurare le prove.

Mai infatti come in casi come questi trova puntuale applicazione il principio costituzionale del divieto ad ogni forma di carcerazione preventiva, cioè di limitazione della libertà del cittadino imputato, principio derogabile soltanto per motivi d'eccezionalità che nei casi in esame davvero non ricorre.

Se pertanto toccherà al Parlamento, già a ciò chiamato da specifiche proposte di legge, di affrontare legislativamente l'aspetto sostanziale della disciplina penale dell'aborto, ci sembra risponda all'attesa della coscienza giuridica, morale, civile e culturale del Paese, escludere l'applicabilità delle norme che consentono od obbligano all'assunzione di provvedimenti di carcerazione preventiva in odio ad imputati dei reati di cui agli articoli 546, 547 e 548 del codice penale.

A quest'attesa i proponenti intendono rispondere con la presente proposta di legge che, in attesa di organica regolamentazione legislativa di tutta la materia, si augurano sia rapidamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo l'articolo 243 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ARTICOLO 243-bis. — *Divieto di arresto, fermo o cattura per reati di aborto.* — Le disposizioni degli articoli 235, 236, 238, 242 e 243 non si applicano per i reati preveduti dagli articoli 546, 547 e 548 del codice penale ».

ART. 2.

Gli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ARTICOLO 253. — *Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.* — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, esclusi quelli preveduti dall'articolo 546 e dal capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) di alienazione o acquisto di schiavi;

4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'articolo 446 del codice penale;

5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'articolo 453 del codice penale ».

« ARTICOLO 254. — *Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.* — Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa in-

dole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga;

3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 546, 547 e 548 del codice penale ».